

Accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza alla luce del DPR n. 445/2000 Avv. Francesca Romana Fuxa Sadurny. Foro di Roma

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non incontra limiti stringenti in materia di riservatezza dei dati, nonostante le precisazioni contenute nel TUDA (cfr. artt. 22 e 27 l. 675/96 e 59 d.lgs. 196/03);

Anche laddove il dato sia sensibile prevale il diritto di accesso ai documenti amministrativi salvo che, per taluni dati sensibili, l'interesse sotteso alla richiesta di accesso sia di rango inferiore a quello del soggetto il cui dato sensibile è riferito; in tale ultimo caso il codice privacy parla di "tutela della situazione giuridica" lasciando intendere che la prevalenza non emerge dall'interesse ad una specifica tutela bensì ad un bilanciamento che compete all'amministrazione (art. 60 d.lgs. 196/03);

La disposizione contenuta nell'art. 59 del TUDA (accesso esterno) stabilisce che è compito delle amministrazioni predisporre le misure tecniche e organizzative che consentano all'interessato di consultare, partecipare alla formazione dell'atto ed eventualmente chiedere copia del documento amministrativo per via telematica.

Qualora l'interessato "appartenga" alla pubblica amministrazione è previsto anche l'utilizzo di sistemi che identifichino il soggetto anche mediante la firma digitale del documento informatico.

Laddove, invece, il soggetto richiedente non appartenga alla pubblica amministrazione il comma 4 dell'articolo specifica che

"... possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni con il pubblico".

L'uso di strumenti informatici e l'adozione di misure tecnico organizzative che consentano all'interessato un accesso anche per via telematica non appaiono in grado di alterare il rapporto fra diritto del richiedente l'accesso ai documenti amministrativi e diritto dell'interessato alla riservatezza dei propri dati. Occorre pur sempre un bilanciamento che risulta rimesso alle singole amministrazioni. È, altresì, evidente che ai sensi del codice privacy dovranno identificarsi un titolare del trattamento e un responsabile, i quali saranno chiamati ad assicurare il pieno rispetto dei principi sulla riservatezza.

L'adozione di misure minime di sicurezza da un lato, la nomina a responsabile e incaricato del trattamento dall'altro, previste espressamente dalla normativa sulla privacy, sembrerebbero costituire gli unici strumenti di cui l'interessato dispone per la tutela della riservatezza dei suoi dati personali.

Saranno, dunque, gli uffici relazioni con il pubblico a doversi dotare non solo di strumenti in grado di assicurare all'utente un accesso semplificato anche per via telematica al documento amministrativo ma anche di tutte le cautele necessarie affinché il diritto di accesso non violi il diritto alla riservatezza dei dati.

Ad oggi non si hanno segnali incoraggianti in tal senso anche perché le pp.aa. devono completare il processo di automazione (c.d. protocollo informatico-firma digitale ecc.) che consentirà loro la creazione, gestione, conservazione e archiviazione di tutta la documentazione amministrativa in via informatica.

Si riporta a titolo esemplificativo il regolamento provinciale della provincia di Pisa Chianni:

All'articolo 16, comma 7 in materia di accesso ai documenti stabilisce che:

"Le richieste di accesso inviate tramite telefax o posta elettronica non sono idonee a costituire richiesta formale di accesso fino a quando non sarà attivo un sistema di identità elettronica" .

Sullo stesso esempio molte amministrazioni locali considerano la richiesta di accesso ai documenti amministrativi inoltrata per posta elettronica come effettuata in via informale.

Al successo articolo 22 in materia di documenti sottratti all'accesso:

"Art. 22

Categorie di documenti esclusi dal diritto di accesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione provinciale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:

Omissis

b) che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve, comunque, essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici."

(Gennaio 2004 – Riproduzione riservata)